

26 aprile 2010

Domanda:

I gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani si devono iscrivere al SISTRI?

Risposta:

Tutti i gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a) del DM 17 dicembre 2009, nella categoria recuperatori/smaltitori.

Tale obbligo è anche in capo ai comuni, qualora siano titolari di autorizzazioni di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani.

I soggetti gestori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 del d.lgs. n.152/2006 e alla comunicazione MUD, ai sensi dell'art.189, comma 3 dello stesso decreto, attraverso la compilazione delle schede SISTRI - Area registro cronologico.

Nel caso in cui gli impianti di recupero/smaltimento producano rifiuti, i gestori, sia pubblici che privati, si configurano come produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del citato d.lgs. n. 152/2006, e, pertanto, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori di rifiuti entro il termine previsto per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) del decreto.

26 aprile 2010

Domanda:

Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, devono iscriversi al SISTRI?

Risposta:

Gli impianti comunali o intercomunali dei rifiuti urbani, autorizzati unicamente per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, sono tenuti ad iscriversi al Sistri nella categoria "centro di raccolta/piattaforma" ed a pagare il contributo forfettario di 500 euro all'anno, indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

26 aprile 2010

Domanda:

Come avviene la movimentazione dei rifiuti urbani in uscita dagli impianti comunali o intercomunali, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15?

Risposta:

Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella Categoria 1 di cui al

decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Nel campo annotazioni del Registro cronologico inserisce la nota "trasporto effettuato da impresa iscritta in Categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali". La scheda SISTRI - Area di movimentazione accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del DM 17 dicembre 2009.

26 aprile 2010

Domanda:

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

I produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o alla piattaforma sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione degli imprenditori

agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da imprese di trasporto iscritte al SISTRI, il delegato dell'impresa di trasporto compila la Scheda SISTRI - Area movimentazione con i dati del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto avvenga, invece, ad opera di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti trasportati sono accompagnati da schede SISTRI - Area movimentazione, debitamente numerate, compilate con i riferimenti del centro o della piattaforma quale destinatario e rilasciate al produttore dallo stesso gestore del centro o dalla piattaforma. Il delegato del centro inserisce i dati delle singole schede in sostituzione del produttore.

a